



Il tema del mese

Posta elettronica e riservatezza

? La posta elettronica è sempre più usata e con essa viaggiano sempre più spesso notizie riservate. È infatti uno strumento veloce cui affidiamo messaggi anche piuttosto delicati. Ma esiste il rischio che qualcuno legga la nostra posta? E in quale modo viene tutelata la sua segretezza? A quali articoli del codice penale appellarsi? Ecco quali rimedi si possono consigliare a chi non vuole correre rischi in alcun modo

? Per la verità, in materia la legge italiana è puntualmente aggiornata: esistono infatti norme dettate appositamente per la tutela degli scambi di ... epistole elettroniche. Si tratta degli articoli 616 e seguenti del Codice Penale italiano, contenuti nella sezione dedicata ai "delitti contro la inviolabilità dei segreti", appositamente riformulati nel 1993. Il loro ambito di applicazione è espressamente esteso alla corrispondenza "epistolare, telegrafica, telefonica e telematica". Si tratta, pertanto, di disposizioni che tutelano tutte le forme di corrispondenza, sotto qualsiasi forma si sia essa manifestata. La tutela prevista è di tre tipi. Vediamoli insieme:

1° Vietato leggere i messaggi se non si è il destinatario
Innanzitutto è vietato a terzi, cioè a persone diverse dal mittente e dal destinatario, prendere conoscenza del contenuto di un messaggio e-mail; il reato sussiste per il solo fatto dell'aver preso conoscenza, non è nemmeno necessario che il contenuto illecitamente percepito sia divulgato. Anzi esiste un'aggravante proprio per questo tipo di comportamento.

2° Vietato interrompere la corrispondenza
In secondo luogo è vietato impedire o interrompere lo scambio della corrispondenza tra i sistemi telematici; ognuno, insomma, vanta un diritto a che il percorso del proprio e-mail prosegua indisturbato e non venga dolosamente interrotto.

3° No all'intercettazione
Infine, sono puniti coloro che installano apparecchiature aventi la funzione di intercettare o impedire la

un sistema per violare le comunicazioni telematiche. Il reato è compiuto anche se poi nessuna violazione è avvenuta. Resta da dire che la tutela prevista dalla legge si applica a qualsiasi e-mail. In particolare, non è necessario che il messaggio, per esser tutelato, sia "crittato" (con programmi dedicati come Pgp o software analoghi); infatti, anche la corrispondenza tradizionale è perfettamente intelligibile al colui che, violandola, apre (magari con il tradizionale metodo del vapore) la busta in cui è rinchiusa, ma non per questo essa cessa di essere tutelata. Non si può, inoltre, nemmeno dire che al



messaggio e-mail mancherebbe la caratteristica di corrispondenza "chiusa" necessaria per essere tutelata. Innanzitutto il messaggio e-mail, è sicuramente in origine un messaggio privato nonostante la facilità tecnica con cui può essere letto da terzi. Inoltre per leggerne il contenuto di questa missiva elettronica le persone diverse da mittente e destinatario devono compiere una serie di operazioni specifiche. Non si può quindi proprio dubitare

corrispondenza elettronica. Questo significa che, per tutelare in modo più forte la segretezza della corrispondenza elettronica, la legge si spinge a considerare reato anche il semplice fatto di aver messo a punto

Pensate di essere stati turlupinati? Visitate la sezione Scegliere bene dove l'avvocato vi spiega come la legge tutela il consumatore

PC OPEN

www.pcopen.ugepe.it

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (<http://infosistemi.com>). Per sottoporvi un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.ugepe.it

che la posta elettronica ordinaria, senza crittazione o altre caratteristiche particolari, sia tutelata nella sua segretezza e che costituisca quindi un vero e proprio reato, nonostante la disinvoltura di qualche hacker o magari amministratore di sistema, "aprire" un messaggio e-mail.

Attenzione al gestore
Una ricerca americana ha rilevato che ben il 25% dei gestori di sistemi di posta elettronica ammette di leggere la corrispondenza degli utenti del loro sistema. La grande maggioranza di questi gestori che hanno candidamente ammesso questo reato sono spesso anche datore di lavoro, capufficio o dirigente di una struttura. Dunque i dipendenti sono avvisati: la legge vi tutela, ma il vostro "gestore" tende a commettere questo reato (peraltro difficile da provare). Come porre rimedio a questo problema senza fare ricorso



Il tema del mese

Pedofilia e Internet: come la legge tutela i minori

? Il problema è scoppiato in America, ma è vivo anche da noi. Chi tutela i bambini o gli adolescenti che hanno la fortuna di poter navigare sulla grande rete? La pornografia è controllata? E di quali strumenti dispongono le forze di polizia per rintracciare i pedofili telematici?

? È ormai noto che in Italia è finalmente entrata in vigore la legge contro la pedofilia.

Efficace dal 4 agosto scorso, la nuova legge parla esplicitamente della rete sotto diversi punti di vista. Del resto Internet è stata tristemente coinvolta da alcuni fatti legati a questo reato e - grazie soprattutto ad alcuni media non molto preparati in materia - questo mezzo di comunicazione è spesso dipinto come un vero e proprio "covo" di pedofili. Già da oggi, sono puniti come gravi reati i fatti di coloro che con qualsiasi mezzo, "anche per via telematica", distribuiscono materiale pornografico ottenuto tramite

lo sfruttamento sessuale dei minori o adescano i bambini, o persino cedono, anche gratuitamente, materiale pornografico di questo tipo. Questi comportamenti, che sino a ora hanno fatto parte delle attività che potevano essere svolte a chi sapeva gli indirizzi dei siti loro dedicati, sono ora colpiti anche se commessi all'estero. In quest'ultimo caso però le condizioni sono che il colpevole sia un cittadino italiano, oppure - se il colpevole è uno straniero - che il reato sia stato commesso in danno di un cittadino italiano.

Gli strumenti

La nuova legge non si limita a prevedere varie figure di reato, ma predispone una serie di strumenti operativi concreti, con speciale riguardo proprio a Internet.

È stato previsto infatti che sia "l'organo del ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione" a svolgere le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di pedofilia commessi grazie a mezzi telematici.

Più in particolare è stato disposto che, a questo scopo, "il personale addetto possa utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse". Con questa disposizione, insomma, la legge conferisce la facoltà alla polizia, o agli altri corpi dipendenti dal ministero dell'Interno, di creare siti o newsgroup o addirittura mailing list fasulle o "di copertura", con lo scopo di individuare e far venire allo scoperto i pedofili che usano Internet. In altri termini, se in futuro dovesse capitare a un navigatore, magari solo incuriosito o interessato a studiare il fenomeno dal

punto di vista psichiatrico o sociologico, di entrare in un sito "pedofilo", ebbene quello potrebbe essere una semplice copertura della Polizia, un finto sito di cartapesta creato come specchio per le allodole.

Una minaccia per il futuro?

Il fine da cui muove la legge, che cerca di debellare il vergognoso crimine a danno dei minori, è sicuramente apprezzabile e certo i mezzi previsti possono essere anche molto efficaci, però il fatto di sapere che un sito o un newsgroup incontrati su Internet, considerata da anni il regno del libero scambio delle informazioni, possono essere "finti" e servire per

operazioni di polizia fa, almeno per un attimo, rabbrivire. Inoltre sarà comunque opportuno che gli inquirenti adoperino ogni cautela nell'utilizzare questi strumenti di indagine: pensiamo anche solo al fatto che, oggi, chiunque può mandare un messaggio di posta elettronica a nome di un altro oppure utilizzare un "anonymous remailer". Speriamo, poi, che l'idea non piaccia a qualcun altro, magari interessato a sapere sempre chi pensa che cosa: potremmo veder nascere tanti altri specchietti per le allodole utili per capire i nostri gusti, le nostre propensioni, le nostre idee e la nostra personalità. ●

Dal 4 agosto '98 è operativa la legge contro la pedofilia. Un'iniziativa importante contro un crimine vergognoso. Gli strumenti che prevede il legislatore potranno in futuro minacciare la libertà della rete?



Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (<http://www.solignani.it>). Per sottoporli un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it

Pensate di essere stati "raggirati"? Visitate la sezione Scegliere bene dove l'avvocato vi spiega come la legge tutela il consumatore

PC OPEN

www.pcopen.agepe.it



Il tema del mese

Software e legge: è bene sapere che...

? Il venditore è obbligato a consegnare copia del software venduto, insieme ai relativi manuali di installazione e d'uso, su supporto esterno alla macchina? E fino a quando il venditore è tenuto a riparare i guasti o i malfunzionamenti del prodotto, una volta che sia trascorso il termine della garanzia?

? Per rispondere alle domande del lettore, (Antonio Deiana, di Iglesias) soprattutto per quanto riguarda la garanzia per i vizi, è necessario fare qualche premessa sulla natura del contratto con il quale si ottiene la disponibilità di un software. Bisogna precisare cioè che, in realtà, non si tratta di un contratto di compravendita, come

generalmente si pensa. Il software, infatti, non è un bene materiale che possa essere acquistato o venduto come ... una mela. È, si dice, un bene intellettuale o immateriale o, ancora, un'opera di ingegno. Quanto "acquistiamo", insomma, il sistema operativo Windows 98, il centro del nostro interesse non è il pezzo di plastica sul quale si trova riprodotto, ma quel complesso di istruzioni logiche coordinate tra loro che consentono di far funzionare un computer con processore Intel. Per questo il software non può mai essere venduto, ma rimane sempre proprietà del suo creatore o della società che ha da questi acquistato i diritti. Quando si acquista un software, in realtà si stipula un contratto con il quale la società titolare del diritto di copyright acconsente al fatto che di quel software venga effettuata una ulteriore copia per l'uso del cliente. È per ciò che, correttamente, si parla di licenza d'uso: con essa, il proprietario del software appunto acconsente a che altri ne faccia uso e impone che ciò avvenga entro determinati termini (ad esempio, impedendo che del programma vengano fatte ulteriori copie, se

non per scopi di backup interno). Secondo la legge italiana il contratto con cui si "prende" un software deve essere classificato come una *locazione di bene immateriale*. Proprio come chi ha necessità di un appartamento lo prende in locazione da chi ne è proprietario, per restituirlglielo al termine del contratto, così il software viene preso in "affitto" da chi ne rimarrà pur sempre titolare e deve sempre essere utilizzato secondo le prescrizioni del medesimo. Per tali motivi, non esiste un obbligo generico di consegnare su supporto esterno alla macchina copia del software nonché i manuali di installazione e di uso. Questo avviene per comodità, ma le parti sono libere di concordare diversamente. Pertanto, spetta al cliente pretendere di avere queste cose nel momento in cui decide per la conclusione del contratto. Se, una volta deciso in questo senso, il venditore non consegna il materiale, è inadempiente e può persino essere convenuto in giudizio. Per quanto riguarda, invece, i vizi del software preso in concessione, non si applicano le regole in tema di vizi della cosa compravenduta appunto


Volete conoscere meglio i vostri diritti di consumatore?

visitare la sezione Scegliere bene

PC OPEN
www.pcopen.agepe.it

perché, come si è visto, il contratto non è una compravendita, bensì una locazione. Ciò per quanto concerne il software, non invece per gli eventuali vizi dei supporti magnetici. In conclusione, per conoscere i termini della garanzia circa il software occorre avere riguardo alle condizioni previste dalla licenza d'uso del software stesso. In mancanza, esiste pur sempre la possibilità di appellarsi all'obbligo che la legge italiana impone al locatore di conferire al cliente una cosa idonea all'uso per cui è destinata e di mantenerla in tale stato per la durata del contratto. ●

Tiziano Solignani avvocato in Modena, su Internet dirige il sito Jura (<http://www.solignani.it>). Per sottoporvi un quesito mandate un messaggio all'indirizzo: avvocato@pcopen.agepe.it



Il software è un prodotto intellettuale e pertanto "lo si affitta" usufruendo di una licenza d'uso